



REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE

PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER I MERCATI

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – CANONE PATRIMONIALE

Capo I – Diffusione pubblicitaria

Sezione I – Disciplina della diffusione pubblicitaria

- ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**
- ARTICOLO 3 – SOGGETTI PASSIVI DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**
- ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGL'IMPIANTI PUBBLICITARI**
- ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE D'INSEGNA D'ESERCIZIO**
- ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**
- ARTICOLO 7 – MEZZI PUBBLICITARI VARI**
- ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONE**
- ARTICOLO 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**
- ARTICOLO 10 – DIVIETI E LIMITAZIONI**
- ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PATRIMONIALE**
- ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE**
- ARTICOLO 13 – RIDUZIONI**
- ARTICOLO 14 – ESENZIONI**
- ARTICOLO 15 – ANTICIPATA RIMOZIONE**
- ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI**
- ARTICOLO 17 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

Sezione II – Piano generale degli impianti pubblicitari

- ARTICOLO 18 – CRITERI GENERALI**
- ARTICOLO 19 – LA PUBBLICITÀ ESTERNA**
- ARTICOLO 20 – GL'IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ARTICOLO 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, ZONE E AREE**

Capo II – Occupazione di spazi e aree pubbliche

- ARTICOLO 22 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**
- ARTICOLO 23 – SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**
- ARTICOLO 24 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 25 – PASSI CARRABILI**
- ARTICOLO 26 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 27 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**
- ARTICOLO 28 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ARTICOLO 29 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 30 – TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**
- ARTICOLO 31 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**
- ARTICOLO 32 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI

COMUNE DI CALENZANO

- ARTICOLO 33 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**
- ARTICOLO 34 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PATRIMONIALE**
- ARTICOLO 35 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**
- ARTICOLO 36 – COMMISURAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 37 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE**
- ARTICOLO 38 – RIDUZIONI**
- ARTICOLO 39 – ESENZIONI**
- ARTICOLO 40 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Capo III – Pubbliche affissioni

- ARTICOLO 41 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ARTICOLO 42 – IMPIANTI DI AFFISSIONE**
- ARTICOLO 43 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**
- ARTICOLO 44 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ARTICOLO 45 – CANONE PATRIMONIALE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ARTICOLO 46 – RIDUZIONI**
- ARTICOLO 47 – ESENZIONI**
- ARTICOLO 48 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

TITOLO II – CANONE MERCATALE

- ARTICOLO 49 – CANONE PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATO**
- ARTICOLO 50 – SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE MERCATALE**
- ARTICOLO 51 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 52 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE MERCATALE**
- ARTICOLO 53 – COMMISURAZIONE DEL CANONE MERCATALE RISPETTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE**
- ARTICOLO 54 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

- ARTICOLO 55 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ARTICOLO 56 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**
- ARTICOLO 57 – VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE**
- ARTICOLO 58 – RIMBORSO E COMPENSAZIONE**
- ARTICOLO 59 – ACCERTAMENTO, SANZIONI, INTERESSI MORATORI E DILAZIONE**

DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 60 – RINVIO**
- ARTICOLO 61 – NORMATIVE COMUNALI PREGRESSE**
- ARTICOLO 62 – GESTIONE TRANSITORIA**
- ARTICOLO 63 – ENTRATA IN VIGORE**



ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 ha introdotto il *“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* (per brevità denominato anche *“Canone Patrimoniale”*). L'entrata è istituita a decorrere dall'1/1/2021 e sostituisce i prelievi tributari per: Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa per Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, Diritto per le Pubbliche Affissioni (nonché altri prelievi di natura patrimoniale non applicati nel Comune di Calenzano).
2. L'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 ha altresì introdotto il *“canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* (per brevità denominato anche *“Canone Mercatale”*). L'entrata, anch'essa di natura patrimoniale, è istituita a decorrere dall'1/1/2021 e sostituisce i prelievi tributari per: Tassa per Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, Tassa sui Rifiuti Giornaliera (nonché altro prelievo di natura patrimoniale non applicato nel Comune di Calenzano).
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della citata Legge, il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dei predetti canoni, per quanto attiene gli aspetti che il legislatore nazionale ha espressamente demandato ai Comuni.
4. Il presente Regolamento disciplina inoltre il servizio delle pubbliche affissioni.

TITOLO I – CANONE PATRIMONIALE

Capo I – Diffusione pubblicitaria

Sezione I – Disciplina della diffusione pubblicitaria

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, praticata anche abusivamente, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico, o aperto al pubblico, del territorio Comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, inclusa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, è soggetta al pagamento del Canone Patrimoniale, secondo le norme contenute nel presente Capo.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone Patrimoniale si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. L'applicazione del Canone Patrimoniale dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1. esclude l'applicazione del Canone Patrimoniale dovuto per le occupazioni di cui al successivo Capo II.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI PASSIVI DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

1. È tenuto al pagamento del Canone Patrimoniale il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio Comunale



sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui alla successiva Sezione II.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE D'INSEGNA D'ESERCIZIO

1. Il Canone Patrimoniale non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati che siano, esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, industriale, artigianale, commerciale, professionale, o d'arte, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale dell'impresa o del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali d'adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso e avviene nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1. è da considerarsi pubblicità annuale a ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dall'eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il Canone Patrimoniale per tale tipo di pubblicità è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e/o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede legale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Sono escluse dal Canone Patrimoniale le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. L'individuazione di sul territorio Comunale di un camion vela, da parte della Polizia Municipale o, se nominato, dell'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006, privo dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari su esso apposti, originariamente in sosta consentita, si presume essere in sosta prolungata da almeno quarantott'ore. Si applica, a tal fine, l'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada, con irrogazione della sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00, prevista dall'Articolo 4, comma 4, del Regolamento di polizia urbana e norme per la convivenza civile. Qualora sia attuabile l'immediata rimozione del veicolo ai sensi dell'Articolo 26, comma 1, del citato Regolamento, e il trasgressore non ottempera, è irrogata l'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 26, comma 2, e 23, comma 3, del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 7 – MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio Comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il Canone Patrimoniale in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il Canone Patrimoniale in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1..
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il Canone Patrimoniale in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia, applicata per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuto il Canone Patrimoniale



COMUNE DI CALENZANO

in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia, applicata per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare l'esposizione pubblicitaria, a presentare al soggetto affidatario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, su apposito modello, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione dev'essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti.
3. La dichiarazione dev'essere presentata direttamente al soggetto affidatario del servizio, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere trasmessa tramite posta elettronica oppure posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se risulta pervenuta prima dell'inizio dell'esposizione della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del Canone Patrimoniale, dev'essere presentata nuova dichiarazione e si procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; in tal caso, l'esposizione pubblicitaria s'intende prorogata con il pagamento del relativo Canone Patrimoniale effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ARTICOLO 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

1. L'installazione d'impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da Canone Patrimoniale o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione Comunale all'installazione si rinvia al Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui alla successiva Sezione II.

ARTICOLO 10 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi e orari limitati, da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche a indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle autovetture in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive e unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dalla Giunta Comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere concessione oppure autorizzazioni all'installazione d'impianti pubblicitari per motivi estetici, di visibilità e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti d'interesse storico, ambientale e artistico.

ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE

1. Il Canone Patrimoniale si applica sulla base delle tariffe per anno e delle tariffe per giorno.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;



COMUNE DI CALENZANO

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini d'impatto ambientale e d'incidenza sull'arredo urbano e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e i coefficienti riferiti al beneficio economico, di cui alla precedente lettera e), sono fissati contestualmente all'approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE

1. Il Canone Patrimoniale si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al Canone Patrimoniale si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al Canone Patrimoniale in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il Canone Patrimoniale per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone Patrimoniale è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il Canone Patrimoniale è calcolato sulla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.
9. Il Canone Patrimoniale da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

ARTICOLO 13 – RIDUZIONI

1. Il Canone Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria e religiose;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone e imprese che hanno contribuito



all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente Articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui al precedente Articolo 2, comma 3., si applica la tariffa del Canone Patrimoniale senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono dichiarati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui al precedente Articolo 8, con formula predisposta dal soggetto affidatario del servizio e sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, il funzionario responsabile dell'entrata invita il soggetto passivo a presentare la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite solo la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente d'ufficio attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei modelli descrittivi dei messaggi pubblicitari. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara sotto la propria responsabilità, nella denuncia e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto alla riduzione del Canone Patrimoniale.

ARTICOLO 14 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa a giornali e riviste, se esposta sulle sole facciate esterne dell'edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a due metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a dieci metri lineari;



COMUNE DI CALENZANO

- 2) fino a quattro metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i dieci e fino a quaranta metri lineari;
 - 3) fino a sei metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a quaranta metri lineari.
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Ai fini dell'esenzioni di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni Comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione prevista dalla lettera g) del precedente comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera h) del precedente comma devono presentare in visione al soggetto affidatario del servizio, idonea documentazione o dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del Canone Patrimoniale, non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ARTICOLO 15 – ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del Canone Patrimoniale corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta al contribuente provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove il contribuente non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo a ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento del Canone Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del Canone Patrimoniale non esime il contribuente dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ARTICOLO 17 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone Patrimoniale maggiorato del cinquanta per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine



COMUNE DI CALENZANO

previsto dall'ordine di rimozione; in caso d'inadempienza, provvede il soggetto affidatario del servizio con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune il soggetto affidatario del servizio, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone Patrimoniale e le conseguenti penalità, continui a rimanere esposta per il periodo stabilito che ancora residua.

Sezione II – Piano generale degli impianti pubblicitari

ARTICOLO 18 – CRITERI GENERALI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di Comunale in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
La prima parte determina gli ambiti del territorio Comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, nonché determina la quantità degli impianti pubblicitari, a eccezione delle insegne, che possono essere installati nel territorio Comunale. La quantità e la distribuzione nel territorio Comunale delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla localizzazione territoriale degli esercizi, e delle attività economiche in genere.
La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio Comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo Articolo 20.
3. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Piano generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di variazione.

ARTICOLO 19 – LA PUBBLICITÀ ESTERNA

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio Comunale.
2. Il Piano determina:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dal presente Regolamento. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe e altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il Piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture e aree attrezzate e altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.



ARTICOLO 20 – GL’IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del Piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. La superficie massima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, fissata dalla legge secondo la classe demografica in cui rientra il Comune di Calenzano, è ripartita come appresso:
 - a) non oltre il 55% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal soggetto affidatario del servizio;
 - b) non oltre il 40% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal soggetto affidatario del servizio;
 - c) non oltre il 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l’esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l’affissione di manifesti;
 - d) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l’affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) altri spazi ritenuti idonei dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 × 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione.
5. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l’indicazione “Comune di Calenzano - Servizio Pubbliche Affissioni” e il numero d’individuazione dell’impianto.
6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica:
 - a) la destinazione dell’impianto secondo quanto previsto dal comma 3.;
 - b) l’ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione e il numero di fogli cm 70 × 100 che l’impianto contiene;
 - e) la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.
8. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione all’effettive necessità accertate.
9. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell’ubicazione d’impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune o con il soggetto affidatario del servizio, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l’impianto non è usufruito.



ARTICOLO 21 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, ZONE E AREE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe per l'esposizione pubblicitarie e per le pubbliche affissioni, il Piano generale degli impianti pubblicitari può prevedere la classificazione delle strade, zone o aree in:
 - a) categoria normale, per la quale si applica la tariffa standard;
 - b) categoria speciale, per la quale si applica la tariffa maggiorata, mediante un coefficiente moltiplicatore di valutazione economica della strada, zona o area.
2. La classificazione riferita alla categoria speciale deve risultare da apposito elenco allegato al Piano, oppure da separata deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria o la pubblica affissione ricadano su strade, zone o aree non classificate nella categoria speciale, l'applicazione del Canone Patrimoniale fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria normale.

Capo II – Occupazione di spazi e aree pubbliche

ARTICOLO 22 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, balconi chiusi sporgenti, è soggetta al pagamento del Canone Patrimoniale, secondo le norme contenute nel presente Capo.
2. Nelle aree Comunali si comprendono anche i tratti di strade Statali o Provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 23 – SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

1. Il Canone Patrimoniale è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone Patrimoniale.

ARTICOLO 24 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione Comunale rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 25 – PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il Canone Patrimoniale è determinato con riferimento a una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie



COMUNE DI CALENZANO

eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

4. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al cinquanta per cento.
5. Il Canone Patrimoniale non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5., e tenuto conto dell'esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il Canone Patrimoniale è determinato con tariffa standard, ridotta fino al dieci per cento.
7. La tariffa è parimenti ridotta fino al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del trenta per cento.
9. Il Canone Patrimoniale relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al Canone Patrimoniale di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507/1993.
10. S'è venuto meno l'interesse del titolare all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comando della Polizia Municipale. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ARTICOLO 26 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio Comunale spazi e aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comando di Polizia Municipale, domanda volta a ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazione permanente dev'essere presentata trenta giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazione temporanea dev'essere inoltrata dieci giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2. e 3., qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A.;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che s'intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore; qualora per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più istanze riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento abilitativo soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun



COMUNE DI CALENZANO

indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Municipale, il quale procede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare il provvedimento a sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

ARTICOLO 27 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'istruttoria degli atti di autorizzazione e concessione sono di competenza del Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi e aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione e in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione all'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del Canone Patrimoniale alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di voltura dell'intestazione del titolo.

ARTICOLO 29 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni nove, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti Comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ARTICOLO 30 – TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, a eccezione di quanto previsto all'Articolo 28, comma 2..
2. Ch'intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del Canone Patrimoniale relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio degli importi in precedenza versati.

ARTICOLO 31 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il Comando di Polizia Municipale può, in qualsiasi momento, per ragioni d'interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone Patrimoniale corrisposto.

ARTICOLO 32 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni



COMUNE DI CALENZANO

temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comando di Polizia Municipale indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

ARTICOLO 33 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del Canone Patrimoniale e di eventuali ulteriori oneri dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'Articolo 28, comma 1., lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone Patrimoniale versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario, da comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni.

ARTICOLO 34 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PATRIMONIALE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone Patrimoniale sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del territorio;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e i coefficienti riferiti al beneficio economico, di cui alla precedente lettera e), sono fissati contestualmente all'approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 35 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del Canone Patrimoniale, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio Comunale è classificato in due categorie:
 - a) categoria 1, costituita dalla parte di territorio compresa fra: confine amministrativo Comune di Campi Bisenzio, confine amministrativo Comune di Sesto Fiorentino, porzione Via Arrighetto da Settimello, complesso Villa Gamba Ghiselli, abitato Frazione di Settimello, cementificio Frazione di Settimello, porzione Via delle Cantine, porzione Torrente Chiosina, abitato Località Il Colle, porzione Strada Provinciale Barberinese, Via delle Bartoline, porzione Torrente Marina, Località Dietro Poggio, Località Pagnelle, Via Meucci;



COMUNE DI CALENZANO

- b) categoria 2, costituita dalla restante parte del territorio Comunale.
2. Alle parte del territorio Comunale ricadente nella categoria 1 è applicata la tariffa più elevata. La tariffa per la parte del territorio Comunale ricadente nella categoria 2 è ridotta in misura del venti per cento rispetto alla prima categoria.

ARTICOLO 36 – COMMISURAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone Patrimoniale per l'intero anno, indipendentemente dalla data d'inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al Canone Patrimoniale ridotto del cinquanta per cento per occupazione di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone Patrimoniale nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - a) dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
 - b) dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

ARTICOLO 37 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE

1. Il Canone Patrimoniale è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il Canone Patrimoniale può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoio non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile Canone Patrimoniale l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area occupata.
8. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone Patrimoniale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive dello stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro uno/50. In ogni caso l'ammontare del Canone Patrimoniale dovuto non può essere inferiore a Euro ottocento/00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il contribuente tenuto al pagamento del Canone Patrimoniale ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice I.Stat. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Canone Patrimoniale è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.



ARTICOLO 38 – RIDUZIONI

1. Le tariffe del Canone Patrimoniale sono ridotte:
 - a) del sessanta per cento, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - b) del cinquanta per cento, per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) del sessanta per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a trenta giorni. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di un'occupazione sulla medesima area del territorio Comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) dell'ottantacinque per cento, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - e) dell'ottanta per cento, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ARTICOLO 39 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone Patrimoniale:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, iniziative di beneficenza, manifestazioni sportive nei casi in cui la durata delle stesse non superi un giorno;
 - c) stazionamento di *caravans* o *roulottes* per un periodo non superiore a giorni due, nonché le carovane a seguito degli spettacoli viaggianti;
 - d) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - e) occupazioni per traslochi, oppure con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, d'infissi, pareti, ecc., di durata non superiore a una giornata;
 - f) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici e aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - g) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore;
 - i) tende fisse o retrattili di soggetti privati aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate da soggetti privati con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali, a esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



COMUNE DI CALENZANO

2. Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso i soggetti concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del Canone Patrimoniale;
- b) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi a essi assegnati;
- d) i passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso alle case rurali e ai fondi rustici;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le vasche biologiche;
- h) le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- i) i vasi di fiori posti a delimitazione della proprietà privata dall'adiacente area pubblica;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a un metro quadrato;
- l) le pensiline dell'autobus e le paline di fermata del trasporto pubblico locale e di linea.

3. Sono infine esenti:

- a) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo, organizzate in collaborazione tra Comune e altri soggetti pubblici e/o privati, oppure solo patrocinate dal Comune, purché preventivamente autorizzate con apposito atto amministrativo nel quale sono dettagliatamente individuati i soggetti beneficiari; l'esenzione non può essere applicata a quei soggetti che partecipano alle suddette manifestazioni nell'esercizio di un'attività rilevante ai fini economici;
- b) le occupazioni di esercizi commerciali e altri soggetti senza fini di lucro che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di programmi di rivitalizzazione dei centri storici e/o Frazioni del territorio, così come individuati con specifici provvedimenti adottati con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 40 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione Comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del Canone Patrimoniale maggiorato del cinquanta per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le



occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2., fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Capo III – Pubbliche affissioni

ARTICOLO 41 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio Comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ARTICOLO 42 – IMPIANTI DI AFFISSIONE

1. Per impianti di pubbliche affissioni s'intendono tutti quei manufatti di proprietà del Comune, collocati su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita o consente l'esercizio del diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui alla Sezione II del Capo I.

ARTICOLO 43 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio Comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ARTICOLO 44 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che dev'essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata del servizio decorre dal giorno del completamento dell'affissione; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione scritta al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nella fornitura del servizio, per i motivi di cui ai precedenti commi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa d'ufficio le somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che sia eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del Canone Patrimoniale dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per il servizio richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, oppure eseguite nelle ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del Canone Patrimoniale, con un minimo di Euro venticinque/00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio locale del soggetto affidatario del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe approvate per la fruizione del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle



COMUNE DI CALENZANO

pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 45 – CANONE PATRIMONIALE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido tra il soggetto richiedente e quello nel cui interesse l'affissione è eseguita, il Canone Patrimoniale.
2. La misura del Canone Patrimoniale da applicare alle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 × 100, nonché a formati superiori, e per periodi di esposizione di dieci giorni o frazione.
3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al successivo Articolo 56.
4. Ai fini dell'applicazione del Canone Patrimoniale, la metà dei fogli dei manifesti a carattere commerciale è considerata esposta in categoria speciale, se istituita, e soggetti alla relativa maggiorazione di cui al precedente Articolo 21, comma 1., lettera b).
5. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno otto fogli base di dimensione cm 70 × 100, l'eventuale maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.

ARTICOLO 46 – RIDUZIONI

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria e religiose;
 - d) i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a trecento centimetri quadrati, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal comma 1., lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente Articolo, non sono soggetti all'eventuale maggiorazione prevista per l'affissione in categoria speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

ARTICOLO 47 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone Patrimoniale per le pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni delle Province e delle Città Metropolitane in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



ARTICOLO 48 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso d'inadempienza, provvede il soggetto affidatario del servizio, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al Canone Patrimoniale maggiorato del cinquanta per cento, possa continuare a rimanere esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente Articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo non inferiore all'ammontare del Canone Patrimoniale dovuto, con un minimo di Euro cinquanta/00.

TITOLO II – CANONE MERCATALE

ARTICOLO 49 – CANONE PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATO

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del Canone dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati all'esercizio di mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Tal'entrata è anche detta Canone Mercatale.
2. Nelle aree Comunali si comprendono anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada.

ARTICOLO 50 – SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE MERCATALE

1. Il Canone Mercatale è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone Mercatale.

ARTICOLO 51 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. I procedimenti di autorizzazione sono normati dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nonché dalla normativa Regionale e Statale regolante la materia.

ARTICOLO 52 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE MERCATALE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone Mercatale sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160/2019.
2. Per la graduazione della tariffa standard si rimanda al precedente Articolo 34, commi 2 e 3, con l'ulteriore precisazione che la valutazione del parametro di cui alla lettera d) del comma 2, tiene conto anche dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per attrezzare l'area destinata al mercato con i servizi di energia elettrica e acqua fruiti dai soggetti occupanti.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.



ARTICOLO 53 – COMMISURAZIONE DEL CANONE MERCATALE RISPETTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Per la commisurazione del Canone Mercatale rispetto alla durata dell'occupazione, si rimanda al precedente Articolo 35.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone Mercatale nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorno.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del quaranta per cento sul Canone Mercatale complessivamente determinato.
4. La tariffa base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di Tassa Rifiuti giornaliera oppure di tariffa rifiuti corrispettiva giornaliera.

ARTICOLO 54 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Alle occupazioni abusive di aree o spazi soggetti al Canone Mercatale si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 40.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 55 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile del Canone Patrimoniale, di cui ai Capi I, II e III del Titolo I, e del Canone Mercatale, di cui al Titolo II, sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso delle rispettive entrate.
2. Per l'entrate gestite direttamente dal Comune, il funzionario responsabile è nominato dalla Giunta Comunale.
3. Per l'entrate affidate in concessione, il funzionario responsabile è la concessionaria.

ARTICOLO 56 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe per l'assolvimento del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale, sono determinate dalla Giunta Comunale entro la data stabilita da norme Statali per l'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, s'intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente.

ARTICOLO 57 – VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE

1. Il versamento del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale dev'essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, di cui dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, cui è associato il conto corrente postale intestato al Comune appositamente dedicato.
2. Il Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria dev'essere corrisposto:
 - a) in unica soluzione, se relativo a periodi inferiori all'anno solare;
 - b) in unica soluzione, se dovuto annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno; per importi superiori a Euro millecinquecento/00, è ammesso il versamento in quattro rate trimestrali aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il contribuente è tenuto a comunicare al soggetto affidatario del servizio, la facoltà di voler corrispondere la somma in forma rateale; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata, fa decadere il contribuente dal beneficio.
3. Il Canone Patrimoniale per l'occupazione permanente dev'essere corrisposto in unica soluzione, entro trenta giorni dal rilascio della concessione; per le concessioni rilasciate in corso d'anno e aventi durata superiore all'anno, esso è quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento dev'essere eseguito entro il 31 gennaio di ciascun anno; si applica il beneficio previsto alla lettera b) del secondo comma.
4. Il Canone Patrimoniale per l'occupazione temporanea dev'essere corrisposto in unica soluzione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.



COMUNE DI CALENZANO

5. Il Canone Patrimoniale per le pubbliche affissioni dev'essere corrisposto contestualmente alla richiesta de servizio.
6. Al Canone Mercatale si applica la disposizione di cui al terzo comma.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale possono essere differiti.

ARTICOLO 58 – RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Per il rimborso e la compensazione del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale si rimanda, rispettivamente, agli Articoli 19 e 19-bis del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.

ARTICOLO 59 – ACCERTAMENTO, SANZIONI, INTERESSI MORATORI E DILAZIONE

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale, il funzionario responsabile dell'entrata procede al recupero delle relative somme mediante avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
2. Sulle somme non versate è irrogata la sanzione del trenta per cento e sono computati gl'interessi moratori. Si applicano gli Articoli 14, comma 1-quater, e 14-bis del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.
3. In caso di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione è graduata come indicato all'Articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione. Si applica l'art. 16 della Legge n. 689/1981.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari il Canone Patrimoniale è dovuto nella misura maggiorata del cinquanta per cento, oltre alla sanzione amministrativa pari al cento per cento dello stesso importo.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, è irrogata la sanzione amministrativa pari al cento per cento del Canone Patrimoniale. Si applicano altresì gli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada.
6. Nel caso d'installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente il procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate con avviso di accertamento esecutivo.
8. Per i debiti da avviso di accertamento esecutivo, è possibile richiedere la dilazione ai sensi dell'Articolo 21 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 60 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa primaria, contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, nonché alle disposizioni del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione, applicabili direttamente oppure in quanto compatibili.

ARTICOLO 61 – NORMATIVE COMUNALI PREGRESSE

1. Le disposizioni del Comune contenute nel:
 - a) Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni per la pubblicazione, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) Regolamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - c) Articolo 23 – Ta.Ri. giornaliera del Regolamento dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.),



AREA RISORSE
SERVIZIO TRIBUTI

COMUNE DI CALENZANO

non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Le norme indicate al comma precedente rimangono ancora in vigore per la disciplina e il recupero dei rispettivi tributi riferiti alle annualità precedenti.

ARTICOLO 62 – GESTIONE TRANSITORIA

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Canone Patrimoniale per pubblicità temporanea, per occupazione temporanea di suolo pubblico e per pubbliche affissioni, è assolto applicando le tariffe vigenti nell'anno 2020 per i rispettivi tributi soppressi; la differenza d'importo eventualmente risultante dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021, dovrà essere corrisposta dal contribuente, se a debito, oppure sarà rimborsata dal Comune, se a credito.
2. Le istanze pervenute in relazione a diffusione pubblicitaria, occupazione suolo pubblico e pubbliche affissioni, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche nell'anno 2020, e non ancora perfezionate, s'intendono prodotte ai fini della rispettiva nuova entrata a esse applicabile.
3. I provvedimenti rilasciati, le dichiarazioni presentate e gli atti adottati in relazione ai soppressi prelievi tributari per pubblicità, occupazione suolo pubblico e pubbliche affissioni, rimangono efficaci anche nel nuovo regime patrimoniale dei Canoni di cui al presente Regolamento, sempreché non siano variate le condizioni di applicazione dell'entrata a essi riferita.
4. In deroga a quanto previsto dall'Articolo 56, per il primo anno di applicazione le tariffe del Canone Patrimoniale e del Canone Mercatale sono deliberate dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, ma con separato atto.

ARTICOLO 63 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno di pubblicazione della relativa deliberazione Consiliare di approvazione all'Albo Pretorio e si applicano dal 1° gennaio 2021.
2. Eventuali successive modifiche o norme integrative entrano in vigore dal giorno di pubblicazione della relativa deliberazione Consiliare di approvazione all'Albo Pretorio e si applicano dal 1° gennaio del primo anno dell'esercizio finanziario correlato al predetto atto di approvazione.